



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

19 OTTOBRE 2004, N. 25 (STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA)

Approvata dal Consiglio regionale nel medesimo testo:

- in prima lettura, con deliberazione n. 8 del 20 gennaio 2015 (maggioranze: Consiglieri assegnati 31, maggioranza assoluta 16, presenti e votanti 30, a favore 22, contrari 2, astenuti 6);
- in seconda lettura, con deliberazione n. 26 del 30 marzo 2015 (maggioranze: Consiglieri assegnati 31, maggioranza assoluta 16, presenti e votanti 26, a favore 23, contrari 3).

*Si assegna il numero **15**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2015***

*Pubblicata nel Bollettino
Regione Calabria n. _____
del _____*

**IL CONSIGLIO REGIONALE
CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI
HA APPROVATO
Ai sensi dell'art. 123, comma 2, della Costituzione;**

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E' STATA PRESENTATA;

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
(Integrazione all'articolo 33)

1. All'articolo 33 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è aggiunto il seguente comma: "8 bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce."

Art. 2
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 35)

1. All'articolo 35 della l.r. n. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.";
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento.";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali.";
 - d) il comma 4 ter è abrogato;
 - e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: "9 bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis."

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 06 Luglio 2015

OLIVERIO